

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 13

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole <<sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e>> sono sostituite dalla seguente: <<sentita>>.